



COMUNE DI LAVENA PONTE TRESA
PROVINCIA DI VARESE
Via Libertà, 28 - 21037 (VA)
Tel. 0332 524111 Fax 0332 551754
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO
COMUNALE N. 24
DEL 25/06/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 24 DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 25/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEF 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore **20:45** nella sala delle adunanze, presso la Residenza Municipale, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di *seconda convocazione*, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale, **Simone Settin**, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

Mastromarino Massimo	SINDACO	PRESENTE
D'Agostino Pasqualino	CONSIGLIERE	PRESENTE
Mina Grazia Donata	CONSIGLIERE	ASSENTE
Zocchi Silvia	CONSIGLIERE	PRESENTE
Boniotto Valentina	CONSIGLIERE	ASSENTE
Pellegrino Giuseppe	CONSIGLIERE	PRESENTE
Lesina Martinelli Marcello	CONSIGLIERE	PRESENTE
Settin Simone	CONSIGLIERE	PRESENTE
Perini Romina	CONSIGLIERE	PRESENTE
Provini Vanessa	CONSIGLIERE	ASSENTE
Boniotto Monica	CONSIGLIERE	ASSENTE
Muraca Pietro	CONSIGLIERE	ASSENTE
Mazzilli Simone	CONSIGLIERE	ASSENTE

PRESENTI N. 7;
ASSENTI N. 6.

Assiste l'adunanza il **Segretario Comunale, Dott.ssa Maria Conte**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente del Consiglio Comunale, Simone Settin**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PEF 2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019 E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione introduttiva del Responsabile del Settore Contabilità/Tributi Sig.ra Rita Nicoletti e del Sindaco;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Lavena Ponte Tresa non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

Richiamato il comma 1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020 in cui viene indicato che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 della deliberazione ARERA 443/2019 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio Econord SPA e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € **1.018.325,30**;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi dal gestore Econord SPA e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Effettuata con esito positivo da parte del Responsabile del Settore Gestione Tecnico-Territoriale la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del piano economico finanziario, sulla base della relazione allegata;

Considerato pertanto che l'attività di validazione svolta dal Comune/ETC è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare ha portato alla verifica dei seguenti punti:

- a) **la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;**
- b) **il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;**
- c) **il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;**

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2019, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”*;

Esaminate pertanto le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

	Anno 2019	Anno 2021
Benchmark di riferimento	347,42	346,81
Costo Unitario effettivo	238,54	292,93

Rilevato quindi che il Costo Unitario effettivo anno 2019 è inferiore del fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/2013, pari invece ad 347,42 €/cent/ton.

Posto che pertanto ci troviamo nel caso in cui il costo unitario è inferiore al *benchmark* di riferimento e la somma delle componenti a conguaglio $RC_{TV,a}$ e $RC_{TF,a}$ è superiore a 0, i valori $\gamma_{1,a}, \gamma_{2,a}, \gamma_{3,a}$ per la quantificazione del coefficiente di gradualità $(1 + \gamma_a)$, devono rispettare gli intervalli di valori riportati nel quadrante sinistro della tabella di cui all'art. 16.6 del MTR.

Pertanto, il Comune sceglie i valori di seguito riportati:

- $\gamma_{1,a} = - 0,25$
- $\gamma_{2,a} = - 0,2$
- $\gamma_{3,a} = - 0,05$

da cui il coefficiente di gradualità della componente a conguaglio 2019 risulta $\gamma_a = - 0,5$

da cui $(1 + \gamma_a) = 0$

Ritenuto di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del Piano Finanziario di cui all'Appendice 2 opportunamente integrata con il presente atto, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti **(b): 0,60** range di scelta (tra 0,3 e 0,6)
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI **(ω_a):0,40** range di scelta (tra 0,1 e 0,4)
- numero delle rate per il recupero della componente a conguaglio **r: 4** (fino a 4)
- coefficiente di recupero della produttività **(X): 0,10%** (da 0,1% a 0,5%)
- Coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti **(QL): 0%** (da 0 a 2%)
- Coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale **(PG): 0%** (da 0 a 3%,);

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

	Comp. variabile	Comp. fissa
Tariffa complessiva ex MTR	1.018.325,30	
Scomposizione della tariffa	502.965,19	515.360,11
Detrazioni comma 4.5 del.443/2019 (segno +)	-	-
Scomposizione della tariffa	502.965,19	515.360,11
Tariffa finale ex MTR	1.018.325,30	

Rilevato inoltre che nel caso in cui il piano finanziario dia un valore superiore al costo effettivo, va tenuto conto che la deliberazione ARERA n. 443/2019 stabilisce, al punto 4.5, che le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR (metodo regolatorio rifiuti) sono considerate valori massimi e che è comunque possibile, in caso di equilibrio economico-finanziario della gestione, applicare valori inferiori;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, deve rispettare il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019, determinato come segue:

- tasso di inflazione programmata rpi :	1,70% -
- coefficiente recupero della produttività X :	0,10% +
- coefficiente QL	0,00% +
- coefficiente PG	0,00% =

Limite massimo di variazione annuale _____

Crescita entrate 2021/2020 **1,60%**

Sulla base della relazione redatta da ECONORD SPA, il Comune di Lavena Ponte Tresa, secondo quanto previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori X_a , QL_a e PG_a :

- $X_a=0,001$ poiché si rileva un recupero di produttività;
- $PG_a=0$, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale;
- $QL_a=0$ poiché non si rilevano miglioramenti del servizio.

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all'articolo 4.3 del MTR, si ottiene:

$$\rho a = rpi a - X a + QLa + PGa = 0,017 - 0,001 + 0 + 0 = 0,016$$

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l'art. 4.1 del MTR in:

$$(1 + \rho a) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6\%$$

Visto infine che dall'applicazione del MTR per il Comune di Lavena Ponte Tresa risulta che:

1. I costi complessivi dal calcolo dell'MTR 2021 ai sensi della Delibera 443/19 sono pari a € 1.018.325,30, superiore al limite tariffario alle entrate 2021 definito in € **855.994,80** con un incremento del 1,6% rispetto alla tariffa 2020 approvata con Delibera di C.C. n. 17 del 30.07.2020.
2. Alle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita per l'anno 2021 calcolate in € **855.994,80** viene dedotto il Contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 stimato in a € **2.410,08** ottenendo quindi una tariffa finale di € **853.584,72** da portare in articolazione con la seguente suddivisione fra quota fissa e variabile che rispetta la Condizione per la riclassificazione dei costi ex art 3 del MTR:

ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	855 994.80
delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	162 330.50
Riclassifica TV_a	482 612.41
Riclassifica TF_a	373 382.39

Il contributo MIUR verrà dedotto dalla componente fissa portando infine ad una quota fissa pari a € 370.972,31

Ritenuto di trasmettere ad ARERA, ai fini della successiva approvazione il Piano finanziario di cui all'Appendice 1 al MTR, la relazione del gestore ECONORD SpA di cui all'Appendice, validati e riportati nell'Appendice 2 alla presente deliberazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 ;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 27/05/2021 al fine di recepire le nuove disposizioni contenute nel D.Lgs.3 settembre 2020, n. 116 che ha introdotto importanti modifiche al D.Lgs.3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte IV relativa alla gestione e alla classificazione dei rifiuti ;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

Visto in particolare l'art. 16 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata con il metodo normalizzato sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 660, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che il Comune può deliberare con apposita norma regolamentare delle riduzioni e agevolazioni oltre a quelle definite dal comma 659, la cui copertura è disposta annualmente attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Ritenuto di ripartire ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 158/1999 i succitati costi fissi e variabili determinati in base al limite tariffario, tra utenze domestiche e non domestiche in base a come segue:

COSTI VARIABILI

- 50% a carico delle utenze domestiche;
- 50% a carico delle utenze non domestiche

COSTI FISSI

- 50% a carico delle utenze domestiche;
- 50% a carico delle utenze non domestiche;

Considerato che per dar corso alla suindicata ripartizione, si è intervenuti considerando una duplice metodologia basata:

- sulla suddivisione delle superfici occupate per quantificare la percentuale dei costi fissi attribuibile alle due tipologie d'utenza;
- per i costi variabili, ripartendo sulla base della produzione teorica dei rifiuti prodotti dalle U.D. e U.N.D. conseguenti all'applicazione dei relativi coefficienti Kg/mq annui individuati all'interno dello stesso "metodo normalizzato";

Preso atto

- che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd sono quelli stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 del D.P.R. 158/99;
- che il comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 prevede che "La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio".
- l'importo addebitato alla singola utenza è pertanto dato dalla somma di due componenti :
 - una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
 - una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- che anche per il 2021, fino a diversa disciplina di ARERA, in base all' art. 57-bis del D.L. 124/2019, l'Ente si è avvalso della facoltà di superare i limiti minimo e massimo previsti per i coefficienti tariffari K, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99, nella misura massima del 50% del loro ammontare.

Vista la ripartizione operata tra tipologie di utenza:

- UTENZE DOMESTICHE:

Sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, la quota fissa delle utenze domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati dalle sei categorie corrispondenti al numero degli occupanti, intendendosi come unica categoria quella rappresentata da 6 o più occupanti.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Ka) presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

La quota variabile viene invece ripartita proporzionalmente tra le stesse categorie, indipendentemente dalla superficie occupata, sempre sulla base di specifici coefficienti nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. 158/1999 (denominati Kb).

- UTENZE NON DOMESTICHE:

Sempre sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/1999, sia la quota fissa che la quota variabile delle utenze non domestiche viene ripartita sulla base dei metri quadri occupati da ciascuna delle categorie determinate dal D.P.R. 158/1999 in relazione alla tipologia di attività svolta dal soggetto passivo del tributo.

Le superfici di riferimento vengono riparametrate sulla base di specifici coefficienti (Kc, per la parte fissa, e Kd, per la parte variabile) nell'ambito degli intervalli presenti nello stesso D.P.R. 158/1999.

Vista l'individuazione dei coefficienti "K" operata tra tipologie di utenza:

- **COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE DOMESTICHE**

Il D.P.R. 158/1999 stabilisce, sulla base del numero di abitanti del comune (fino e oltre 5 mila abitanti) in base all'ubicazione geografica, Nord, Centro o Sud, per un totale di sei classi, l'applicazione del coefficiente K_a , relativo alla ripartizione dei costi fissi.

Per quanto riguarda la ripartizione dei costi variabili è invece presente, per ciascuna categoria, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale deve essere operata la scelta del coefficiente K_b .

Ai fini dell'applicazione del tributo per l'anno 2021 si è stabilito di mantenere i coefficienti relativi alla parte variabile (K_b) ridotti al minimo di legge per tutte e 6 le classi di utenza domestica.

- **COEFFICIENTI "K" PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

Per quanto riguarda le utenze non domestiche il D.P.R. 158 evidenzia, per entrambe le componenti (fissa e variabile) della tariffa, un intervallo minimo/massimo, all'interno del quale operare la scelta. Ai fini dell'applicazione del tributo, per l'anno 2021, si sono quindi operate scelte analoghe al 2020 sui coefficienti K, come di seguito indicato:

- per le seguenti categorie

22) ristoranti pizzerie etc.

24) bar caffè pasticcerie etc.

27) ortofrutta, fioristi, pizza al taglio etc.

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (K_c) che alla parte variabile (K_d) sono stati attribuiti al minimo di legge;

- mentre per la categoria

12) Banche e istituti di credito, studi professionali

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (K_c) che alla parte variabile (K_d) sono stati aumentati del 50% rispetto al massimo;

- ed infine per le categorie

1) musei biblioteche etc.

4) campeggi, distributori, impianti sportivi etc.

i coefficienti relativi sia alla parte fissa (K_c) che alla parte variabile (K_d) sono stati ridotti del 50% rispetto al minimo;

Per tutte le altre categorie non domestiche vengono invece assunti i parametri massimi (K_d) e (K_c) individuati dal D.P.R. 158/99 .

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2021, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Considerato inoltre che dal 2020 per i versamenti scadenti prima del 1° dicembre, il versamento deve essere effettuato sulla base delle tariffe vigenti l'anno precedente. Solo per i versamenti scadenti dopo il 1° dicembre si tiene conto delle tariffe deliberate per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sull'apposito sito del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il 28/10 dell'anno di riferimento;

Ritenuto, altresì necessario stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla TARI anno 2021:

- prima rata -acconto: 30/09/2021
- seconda rata-saldo: 01/12/2021
- possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2021

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“.....I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° luglio 2020 dispone che per le annualità 2021 e successive, il TEFA di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai

comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell' Agenzia delle entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi pagati con i suddetti codici tributo alla provincia o città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale del comune indicato nel modello F24;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato sull'importo del tributo, nella misura percentuale del 5% così come risulta dall' Allegato B predisposto dalla Provincia di Varese sulla base del superamento o meno del 75% di RD nel corso del 2020;

Considerata l'esigenza anche per il 2021 di contenere l'impatto dell'emergenza COVID sul tessuto sociale, economico e produttivo del Comune, nel tentativo di sostenere le famiglie e le attività produttive già duramente colpite dalla crisi sanitaria;

Rilevato che:

- le misure di contenimento dell'emergenza COVID, con l'alternarsi di zone rosse e arancioni, hanno comportato anche per il 2021 la sospensione per lunghi periodi delle attività produttive soprattutto correlate all'esercizio delle attività di ristorazione (bar, ristoranti) e in generale di gran parte delle attività commerciali ;
- il tessuto economico del comune di Lavena Ponte Tresa è in gran parte legato agli scambi commerciali con la confinante Confederazione Elvetica e che il protrarsi della chiusura delle frontiere fino al 2 giugno 2021 ha determinato per le attività produttive del nostro comune un periodo di notevole difficoltà economica, dovuta alla contrazione del fatturato con un forte impatto negativo sui ricavi;

Richiamato il DL 73/2021 che ha stanziato 600 milioni di euro in favore dei Comuni, ripartiti sulla base del criterio già utilizzato per determinare la quota Tari del fondo funzioni fondamentali 2020 (articolo 106 DL 34/2020 e articolo 39 DL 104/2020). Il Dm di riparto tra gli enti è stato licenziato dalla conferenza Stato-Città del 10 giugno scorso ma non risultano ancora alla data di stesura della presente i dati definitivi;

Dato atto che:

- questi fondi devono utilizzarsi per la copertura del minor gettito delle riduzioni che l'ente introduce nel 2021, in favore delle categorie economiche oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio dell'attività dovute al COVID;
- tuttavia, lo stesso DL 73/2021 ha previsto espressamente che i Comuni possano finanziare le riduzioni di cui sopra, eccedenti l'importo del fondo assegnato dall'articolo 6, utilizzando risorse proprie di bilancio, ovvero la quota non impiegata del fondo funzioni fondamentali 2020, relativa al minor gettito Tari , pari per il nostro ente complessivamente a € 100.938,00 di cui non utilizzata per € 43.885,31 e confluita nella quota vincolata del risultato di amministrazione;

Richiamato l'art. 28 del vigente Regolamento Comunale TARI anno 2021 che prevede la possibilità:

- **per le utenze non domestiche** di introdurre delle specifiche riduzione, qualora si verificano situazioni emergenziali legate a pandemie, catastrofi naturali e ambientali tali da comportare la chiusura o l'attenuazione dell'attività lavorativa. Tali riduzioni possono raggiungere anche il 100% della quota variabile del tributo ma devono essere rapportate al periodo effettivo di chiusura o attenuazione dell'attività per ciascuna delle categorie di utenza non domestiche;
- **per la utenze domestiche** l'applicazione della riduzione del 30% della parte variabile della tariffa a tutti i contribuenti residenti iscritti a ruolo TARI che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate secondo i parametri stabiliti dal comma 2 del presente articolo;

Ritenuto di riconoscere per l'anno 2021 riduzioni TARI nel limite delle risorse che saranno attribuite all'ente ai sensi del DL 73/2021 e quelle rimanenti dalla ripartizione di cui all'articolo 106 DL 34/2020 pari ad € 43.885,31 demandando alla Giunta Comunale l'individuazione delle categorie non domestiche beneficiarie nell'ambito delle prescrizioni di cui al citato art.28 del vigente Regolamento TARI;

Richiamati altresì :

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento.
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del DL 34/2020 convertito in L.77/ 2020 che ha previsto per l'esercizio 2021 il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del Ministro Dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art.151, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e successivamente differito al 30 aprile 2021 dal comma 4 dell'articolo 30 del Decreto Sostegni pubblicato nella GU n.41 del 22.03.2021 e da ultimo differito al 31.05.2021 dal DL 56 del 30.04.2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Vista la disposizione recata dall'art. 30, comma 5, del D. L. 22 marzo 2021, n. 41 in base alla quale *"limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....."*

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti Locali;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la seguente votazione espressa in forma palese:

- Presenti n. 7
- Favorevoli n. 7

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione contenuta nell'Appendice 2 illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri

la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;

- 3) di approvare pertanto il PEF anno 2021 dando atto della sua validazione effettuata ai sensi del comma 1.2 della deliberazione ARERA n. 57/2020 come da Appendice 2 allegata alla presente deliberazione;
- 4) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 di cui all'Allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che con le tariffe TARI di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 6) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Varese, nella misura del 5%;
- 7) di riconoscere per l'anno 2021 riduzioni TARI nel limite delle risorse che saranno attribuite all'ente ai sensi del DL 73/2021 e quelle rimanenti dalla ripartizione di cui all'articolo 106 DL 34/2020 pari ad € 43.885,31 demandando alla Giunta Comunale l'individuazione delle categorie non domestiche beneficiarie nell'ambito delle prescrizioni di cui all'art.28 del vigente Regolamento TARI;
- 8) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata -**acconto: 30/09/2021**
 - seconda rata-**saldo: 01/12/2021**
 - possibilità di versamento in **unica soluzione entro il 30/09/2021**
- 9) di trasmettere il PEF 2021 ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione di competenza;
- 10) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole, stessi presenti e votanti sopra indicati:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs 267/2000.

Delibera C.C. n. 24 del 25/06/2021

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Simone Settin

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Conte

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

() diverrà esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000 il 08/07/2021

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 ed è divenuta esecutiva il 25/06/2021

Lavena Ponte Tresa, 28/06/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Conte

Il presente documento viene letto, confermato, sottoscritto digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nonché dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e smi e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio online.